REGOLAMENTO (CE) N. 1507/98 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 178/98 della Commissione [2] (in prosieguo «il regolamento provvisorio») è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio classificato nel codice NC 2841 61 00, originario dell'India e dell'Ucraina.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, l'industria comunitaria denunziante ed entrambi i produttori/esportatori, quello indiano e quello ucraino, che hanno cooperato hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto.

(3) Al produttore/esportatore ucraino che ha cooperato, unica parte interessata ad averne fatto richiesta, è stata concessa un'audizione.

(4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare il loro punto di vista dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

(6) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto sono state valutate e, quando giudicate valide, sono state tenute in considerazione nelle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Poiché nessuna delle parti interessate ha fatto pervenire osservazioni o fatti nuovi riguardo alla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, sono confermate le conclusioni in merito esposte nei considerando 8 e 9 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale e prezzo all'esportazione

(8) In mancanza di ulteriori argomentazioni riguardo alla determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione, sono confermate le conclusioni provvisorie esposte nei punti 10-17 del regolamento provvisorio.

2. Confronto

(9) Il produttore/esportatore ucraino e quello indiano hanno sostenuto che al prezzo all'esportazione non avrebbe dovuto essere applicata alcuna detrazione rispettivamente per certi costi accessori e costi di credito. La questione è stata esaminata e, essendo risultato che in effetti tali detrazioni non avrebbero dovuto essere applicate, il prezzo all'esportazione è stato opportunamente corretto.

(10) In mancanza di ulteriori nuove argomentazioni riguardo al confronto, sono confermate le restanti conclusioni provvisorie esposte nei considerando 18-23 del regolamento provvisorio.

3. Margine di dumping

Considerazioni generali

(11) In mancanza di nuove argomentazioni relative alla determinazione del margine di dumping, sono confermati i metodi esposti nei considerando 24-26 del regolamento provvisorio.

India

(12) Il margine di dumping stabilito a titolo definitivo per l'India, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è il seguente:

Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai: 5,6%

Poiché si ritiene che tale società rappresenti il 100 % della produzione indiana del prodotto in esame, anche il margine di dumping residuo stabilito a titolo definitivo è del 5,6 %.

[1] GU L 56, del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dai regolamenti (CE) n. 2331 /96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1) e n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).
[2] GU L 19 del 24. 1. 1998, pag. 23.

Ucraina

(13) Il margine di dumping stabilito a titolo definitivo per l'Ucraina, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 36,2 %.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(14) Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni o fatti nuovi riguardo alla definizione dell'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni esposte nel punto 27 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Considerazioni generali

(15) I produttori/esportatori hanno presentato osservazioni riguardo alle conclusioni provvisorie relative ai seguenti fattori di pregiudizio: prezzi delle importazioni oggetto di dumping, sottoquotazione dei prezzi e situazione dell'industria comunitaria. Nessun'altra delle parti interessate ha espresso opinioni divergenti.

2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione dei prezzi

(16) Entrambi i produttori/esportatori, l'indiano e l'ucraino, hanno contestato le conclusioni provvisorie relative alla sottoquotazione dei prezzi, affermando in particolare che le informazioni da loro precedentemente presentate (sotto forma di offerte o fatture) erano state ignorate senza una motivazione sufficientemente chiara. Essi hanno anche fornito informazioni relative alla rivendita nella Comunità del prodotto in esame (sotto forma, tra l'altro, di fatture), ottenute da diversi importatori indipendenti, che avrebbero dovuto provare l'assenza di sottoquotazione dei prezzi.

Occorrerebbe tuttavia notare che tanto le informazioni fornite in un primo momento quanto quelle fornite successivamente riguardavano importatori che non avevano cooperato o che avevano cooperato in modo insufficiente nell'inchiesta della Commissione. Per questo motivo, non è stato possibile verificare le informazioni in loco (per accertare in particolare l'esistenza di eventuali note di accredito che riducessero l'effettivo prezzo di vendita o, per quanto riguarda le offerte, per verificare se tali offerte avessero portato o meno ad effettive transazioni). In ogni caso, tali informazioni riguardano una percentuale molto limitata delle importazioni interessate dall'inchiesta ed esaminate dalla Commissione. Inoltre, a sostegno della propria tesi sull'inesattezza delle conclusioni della Commissione riguardo alla sottoquotazione dei prezzi, il produttore/esportatore indiano e quello ucraino hanno presentato calcoli basati su cifre relative al loro prezzo all'esportazione sul mercato comunitario che non coincidevano con le corrispondenti cifre, verificate, che essi stessi avevano fornito nel corso dell'inchiesta. Le informazioni presentate non hanno quindi potuto invalidare le conclusioni relative ad un'evidente sottoquotazione dei prezzi esposte nei considernado 36-38 del regolamento provvisorio.

(17) Il produttore/esportatore ucraino ha affermato inoltre che al prezzo all'esportazione avrebbero dovuto essere applicati alcuni adeguamenti in considerazione delle particolari caratteristiche della sua relazione commerciale con il proprio importatore unico nella Comunità, consistenti, a quanto affermato, nel fatto che l'importatore finanziava l'acquisto delle materie prime e concedeva pagamenti anticipati per le consegne.

A tale riguardo, è necessario sottolineare che questa relazione commerciale, interrotta nel 1997, non ha potuto essere esaminata a causa della mancanza di cooperazione da parte dell'importatore unico in questione. In effetti, nonostante reiterate richieste da parte della Commissione, la ditta in questione non ha fornito dati pertinenti. Per questa ragione, non è stato possibile concedere gli adeguamenti richiesti dal produttore/esportatore ucraino.

(18) In merito al prezzo di vendita dell'industria comunitaria utilizzato per determinare il margine di sottoquotazione dei prezzi, è stato asserito che non erano stati tenuti in considerazione i dati forniti dal produttore tedesco (Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen).

A tale riguardo è opportuno ricordare che, come indicato nel regolamento provvisorio, il calcolo della sottoquotazione dei prezzi è stato effettuato confrontando i prezzi dell'industria comunitaria nel suo insieme — cioè i suoi prezzi medi ponderati che includevano anche quelli del produttore comunitario in questione — con i prezzi dei due produttori/esportatori, l'indiano e l'ucraino.

Occorre inoltre evidenziare che, come indicato nel considerando 37 del regolamento provvisorio, la Commissione ha basato il calcolo della sottoquotazione dei prezzi sui dati delle vendite all'importazione adeguati in considerazione dei costi successivi all'importazione, vale a dire dazio doganale, costi di carico e di magazzinaggio e costi dei crediti (i prezzi sono stati adeguati a livello di pagamento in contanti), secondo la prassi abituale delle istituzioni comunitarie e come richiesto dai produttori/esportatori nelle loro osservazioni.

(19) Di conseguenza, vengono confermati i margini di sottoquotazione dei prezzi del 26 % per l'Ucraina e dell'8,4 % per l'India indicati nel considerando 38 del regolamento provvisorio.

3. Situazione dell'industria comunitaria

(20) I produttori/esportatori hanno affermato che, nella valutazione della situazione dell'industria comunitaria, i dati relativi alla situazione del produttore tedesco erano stati totalmente esclusi dall'analisi.

Anche questa affermazione non è esatta poiché le conclusioni provvisorie sono state basate su una valutazione globale della situazione dell'intera industria comunitaria. Del produttore tedesco non sono stati tenuti in considerazione solo i costi di produzione nel calcolo del livello necessario per eliminare il pregiudizio (cfr. considerando 31 del presente regolamento) e i dati sulla redditività nella determinazione dell'indicatore di pregiudizio «redditività dell'industria comunitaria». In effetti, da quanto emerso, era probabile che tali cifre fossero influenzate dalla ristrutturazione aziendale in corso. Cio è in linea con la prassi abituale delle istituzioni comunitarie, che consiste nel non tener conto di elementi contabili eccezionali. In ogni caso, qualora i dati del produttore tedesco relativi a queste due voci fossero stati presi in considerazione, la situazione dell'industria comunitaria sarebbe risultata persino più grave.

Tutti gli altri indicatori di pregiudizio sono stati esaminati prendendo in considerazione le informazioni verificate fornite dal produttore tedesco e dal produttore spagnolo (Industrial Química del Nalón), che costituiscono l'industria comunitaria.

(21) È stato inoltre affermato che, tutto sommato, gli indicatori di pregiudizio non mostravano che l'industria comunitaria stesse subendo un pregiudizio grave. I produttori/esportatori hanno basato questa affermazione sul miglioramento della situazione dell'industria successivo alla precedente istituzione, con il regolamento (CE) n. 2819/94 del Consiglio [1], di misure antidumping contro le importazioni cinesi e sui dati relativi al 1995, anno eccezionale in cui la domanda del prodotto in questione era aumentata sensibilmente a causa di fattori climatici.

Si ritiene che tali considerazioni non cambino la generale situazione di difficoltà dell'industria comunitaria. In effetti, i prezzi dell'industria comunitaria tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta (aprile 1996-marzo 1997) sono scesi del 10 %, in un mercato molto sensibile ai prezzi, e nello stesso periodo il produttore spagnolo ha subito perdite; il produttore/esportatore indiano e quello ucraino invece hanno praticato prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria e hanno raddoppiato la propria quota di mercato per il permanganato di potassio sul mercato comunitario.

Occorrerebbe anche ricordare che gli indicatori di pregiudizio devono essere visti nel contesto di un'industria che si sta riprendendo da precedenti pratiche di dumping. Di conseguenza, nella valutazione degli indicatori di pregiudizio occorrerebbe tenere presente l'intera situazione precedente del mercato, colpito dalle importazioni cinesi in dumping con conseguenti ripercussioni sullo stato dell'industria comunitaria, che ha successivamente registrato qualche miglioramento a seguito dell'imposizione di misure antidumping sulle importazioni dalla Cina.

[1] GU L 298 del 19. 11. 1994, pag. 32.

4. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(22) Alla luce di quanto sopra e in mancanza di altre argomentazioni relative all'accertamento di un pregiudizio, sono confermate le conclusioni provvisorie esposte nei considerando 28-50 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave.

G. **RAPPORTO DI CAUSALITÀ**

(23) Al fine di dimostrare che il pregiudizio subito non è stato causato dalle importazioni in dumping oggetto dell'attuale inchiesta, i produttori/esportatori hanno prospettato altre tre principali cause potenziali di pregiudizio: la pressione delle importazioni cinesi, la particolare situazione del produttore tedesco e talune presunte variazioni dell'andamento dei consumi.

1. **Impatto delle importazioni cinesi**

(24) I produttori/esportatori hanno indicato le importazioni cinesi quale causa determinante del pregiudizio.

A tale riguardo, andrebbe osservato che le importazioni cinesi, contro le quali sono state istituite misure antidumping definitive nel novembre 1994, dopo il 1994 sono di fatto cessate. Da allora, le importazioni cinesi non possono essere considerate tra le cause del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, particolarmente rilevante alla fine del periodo di cinque anni esaminato per l'accertamento del pregiudizio, vale a dire nel periodo 1º aprile 1996 - 31 marzo 1997.

2. **Competitività dell'industria comunitaria/ pregiudizio autoinflitto**

(25) È stato affermato che uno dei denunzianti, il produttore tedesco, è inefficiente e pratica prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti sul mercato comunitario.

A tale proposito, andrebbe notato che le conclusioni di sostanziale sottoquotazione da parte dell'esportatore ucraino e dell'esportatore indiano erano basate su dati comprensivi dei prezzi delle vendite del produttore tedesco. L'inchiesta ha quindi confermato che, in contrasto con quanto asserito, i prezzi del produttore/esportatore indiano e di quello ucraino erano effettivamente inferiori al prezzo medio dell'industria comunitaria.

Inoltre, mentre è una pura illazione asserire che la ristrutturazione in corso sia di per sé prova dell'inefficienza del produttore comunitario in questione, è stato accertato che le importazioni oggetto di dumping hanno indebolito la posizione di questo produttore e hanno di fatto ostacolato il miglioramento della sua situazione economica.

3. **Variazioni dell'andamento dei consumi**

(26) I produttori/esportatori hanno argomentato che il pregiudizio subito era anche dovuto ad una variazione dell'andamento dei consumi derivante dalla concorrenza da parte di prodotti sostitutivi emergenti.

Per quanto riguarda i prodotti sostitutivi, occorrerebbe ricordare che il permanganato di potassio è utilizzato principalmente per il trattamento dell'acqua potabile, il trattamento delle acque reflue, la produzione di prodotti chimici e farmaceutici, la raffinazione dei metalli e la disinfezione. Quattro sono le sostanze citate quali prodotti sostitutivi emergenti del permanganato di potassio: il bicromato di sodio, il persolfato monopotassico, l'ozono e il perossido di idrogeno. Di questi prodotti, i primi tre sono venduti in quantità notevoli sul mercato indiano, ma hanno ancora una scarsa rilevanza sul mercato comunitario. Il bicromato di sodio non è utilizzato nella Comunità perché cancerogeno. Il persolfato monopotassico è un prodotto chimico del tutto sconosciuto nel settore del trattamento delle acque nella Comunità e raramente usato per altre applicazioni. L'ozono può essere considerato un potenziale sostituto del permanganato di potassio per il trattamento delle acque. Tuttavia, l'uso di questo prodotto è per il momento limitato e non si può pensare che abbia avuto un'incidenza significativa sul mercato comunitario del permanganato di potassio e sulla situazione dell'industria comunitaria. Infine, il perossido di idrogeno non può essere considerato un prodotto emergente poiché è usato come ossidante industriale sin da quando viene usato il permanganato di potassio e la sua importanza non è cresciuta a spese di quest'ultimo.

Si ritiene pertanto che nessuno di questi presunti prodotti sostitutivi abbia influenzato in modo significativo l'andamento dei consumi del prodotto in questione. Di conseguenza, l'asserita comparsa di questi prodotti non può essere vista come un'effettiva causa alternativa di pregiudizio per l'industria comunitaria.

4. **Conclusioni relative al rapporto di causalità**

(27) Si ritiene che nessuno dei fattori sopra illustrati possa avere un impatto tale da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in questo caso. Quindi, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al rapporto di causalità, esposte nei considerandi 51-72 del regolamento provvisorio.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(28) Le uniche osservazioni presentate su questo punto riguardavano l'interesse dell'industria comunitaria a fronte dell'adozione di misure contro le pratiche di dumping.

1. **Interesse dell'industria comunitaria**

(29) A tale proposito è stato affermato che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe contraria agli interessi del produttore tedesco, assertivamente restio a sostenere il procedimento antidumping in corso, poiché le misure antidumping andrebbero solo a beneficio del produttore spagnolo, data la sua presunta posizione dominante.

Non sono state fornite prove a sostegno di tali argomentazioni. Il produttore tedesco è un denunziante che ha cooperato pienamente nell'inchiesta, senza mai accennare al fatto di non voler più sostenere il procedimento antidumping in corso.

Inoltre, come notato nel regolamento provvisorio, in assenza di misure verrebbe messa a repentaglio la stessa esistenza dell'industria comunitaria nel suo insieme. Per di più, vista la sensibilità del prodotto al prezzo, è probabile che le misure aiuterebbero notevolmente il produttore tedesco a migliorare la sua posizione sul mercato. In ogni caso, le misure antidumping non hanno la finalità di evitare la concorrenza sul mercato comunitario. Anzi, il loro obiettivo è quello di consentire ai produttori comunitari di competere ad armi pari con i prodotti importati nella Comunità.

2. **Conclusioni relative all'interesse della Comunità**

(30) Viene quindi confermato che non esistono ragioni valide per non adottare misure contro il dumping pregiudizievole accertato. Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni relative all'interesse della Comunità esposte nei considerando 73-86 del regolamento provvisorio.

I. **MISURE DEFINITIVE**

1. **Livello necessario per eliminare il pregiudizio**

(31) Poiché riguardo al metodo utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio non sono pervenute osservazioni, oltre quelle presentate dal produttore/esportatore ucraino circa la necessità di un adeguamento del prezzo di esportazione in considerazione della peculiarità della sua relazione commerciale con il suo importatore unico nella Comunità (cfr. punto 17 del presente regolamento), vengono confermate le conclusioni esposte nei considerando 88-90 del regolamento provvisorio.

2. **Forma del dazio**

(32) Le misure provvisorie sono state istituite sotto forma di dazio variabile basato su prezzi minimi. Il produttore/esportatore ucraino ha chiesto che il prezzo minimo relativo all'Ucraina fosse fissato allo stesso livello del prezzo minimo applicabile alle importazioni dall'India.

Come esposto nei punti 1 1, 14 e 93 del regolamento provvisorio, questa situazione è derivata da quanto segue:

Sebbene entrambi i prezzi minimi siano stati determinati sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dal produttore indiano, il prezzo minimo indiano era la media ponderata tra il prezzo più basso per il permanganato di potassio con un tenore di KMn04 inferiore al 99 % ed il prezzo più alto del permanganato di potassio con un tenore minimo di KMn04 del 99 %, mentre il prezzo minimo ucraino equivaleva al prezzo del permanganato di potassio con un tenore minimo di KMn04 del 99 %, dal momento che l'Ucraina esporta solo questa qualità di prodotto.

Data questa premessa oggettiva, la richiesta del produttore/esportatore ucraino non ha potuto essere accolta poiché la differenza tra i prezzi minimi rifletteva una differenza tra i tipi di prodotto esportati in questione. Tuttavia, in considerazione dei diversi tipi di prodotto esistenti, si è esaminato se l'uso di prezzi minimi diversi per l'India e per l'Ucraina potesse portare ad un trattamento discriminatorio. È stato inoltre esaminato se l'uso di questa forma di misura antidumping fosse adeguato all'intento di eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping per tutti i diversi tipi esistenti del prodotto in esame.

A tale riguardo è chiaro che, se in futuro entrambi i paesi esportassero esclusivamente permanganato di potassio con un tenore minimo di KMn04 del 99 %, il produttore/esportatore indiano usufruirebbe ingiustificatamente di un prezzo minimo inferiore a quello stabilito per il produttore/esportatore ucraino e la misura antidumping istituita non garantirebbe l'eliminazione dell'effetto del dumping.

L'eventualità di un tale effetto indesiderato ha fatto passare in secondo piano le motivazioni che in fase provvisoria avevano portato alla decisione di discostarsi dalla consueta forma di dazi antidumping. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo dovrebbe essere istituito sotto forma di dazio ad valorem.

3. **Livello del dazio**

(33) Poiché per entrambi i paesi interessati il margine stabilito come necessario per l'eliminazione del pregiudizio è più elevato del margine di dumping, il dazio antidumping definitivo dovrebbe essere basato sui rispettivi margini di dumping, che per l'India e l'Ucraina sono rispettivamente del 5,6 % e, del 36,2 %.

J. **RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO**

(34) Data la consistenza del pregiudizio subito, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/98, dovrebbero essere definitivamente riscossi a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio, classificato nel codice NC 2841 61 00, originario dell'India e dell'Ucraina.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del:

— 5,6 % per il permanganato di potassio originario dell'India e

— 36,2 % per il permanganato di potassio originario dell'Ucraina.

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 178/98 sono definitivamente riscossi a concorrenza dei dazi definitivamente istituiti sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina.

La riscossione è limitata agli importi depositati. Inoltre, gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente i dazi antidumping definitivi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÜSSEL